

----- Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Amministrazione Provinciale di Benevento – Piazza Castello – Rocca dei Rettori – 82100 BENEVENTO (BN) – Servizio Provveditorato – Dott. Serafino De Bellis – Tel. 0824/ 774221 – Telefax: 0824/ 52650
Posta elettronica: serafino.debellis@provinciabenevento.it Indirizzo Internet: <http://www.provincia.benevento.it> –

Ulteriori informazioni: punti di contatto sopraindicati.

Indirizzo capitolato e documentazione complementare: punti di contatto sopraindicati.

Invio offerte: Amministrazione Provinciale di Benevento – Piazza Castello – Rocca dei Rettori – 82100 BENEVENTO (BN) – Segreteria Generale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 - Tel. 0824/ 774 566 – 774 574 – Fax 0824/ 52650.

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Procedura aperta – II.1.2) Servizio – Codice NUTS IT603 – Luogo di esecuzione: Territorio Provincia di Benevento – II.1.5) Descrizione: servizio assicurativo - copertura assicurativa per i seguenti lotti: II. 1.6) lotto 1) RC AUTO E CVT A LIBRO MATRICOLA importo € 25.000,00; lotto 2) INFORTUNI CUMULATIVA importo € 15.000,00; lotto 3) DANNI ACCIDENTALI importo € 20.000,00; lotto 4) FURTO importo € 7.000,00. II.1.8) Divisione in lotti: sì, possibilità di presentare offerta per uno o più lotti - II.1.9) Ammissibilità di varianti: no - II.2.1) Entità totale: € 134.000,00 comprensivo di imposte – II.3) Durata: mesi 24

Sezione III: Informazioni carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto III.1.1) cauzione provvisoria: 2% dell'importo a base di gara (per singolo lotto) nei modi di Legge; cauzione definitiva: 10% dell'importo di affidamento per tutta la durata del contratto – III.1.2) Modalità finanziamento: fondi bilancio – III.1.3) Forma giuridica raggruppamento: E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e/o in coassicurazione (art. 1911 c.c.). Non è ammesso che un'impresa partecipi per ogni singolo lotto singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più R.T.I., pena l'esclusione dell'impresa medesima e del R.T.I. al quale partecipa- III.2) Condizioni di partecipazione – III.2.1) Iscrizione a CCAA per le attività oggetto della gara o presso i

registri professionali Stato di provenienza; Possesso autorizzazione esercizio attività assicurativa rami rischi per cui si concorre e in regola con normativa vigente per continuità esercizio; In regola con L. 68/1999 o di non essere tenuti al rispetto specificandone i motivi; Regolarità contributiva INAIL e INPS ultimo triennio; Assenza cause esclusione di cui all'articolo 38 e 45 del D.Lgs. 163/2006; inesistenza rapporti di controllo ex 2359 C.C.; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: garanzie bancarie di almeno due aziende di credito; III.2.3) Appalto riservato alle Compagnie di Assicurazione e non alle agenzie delle stesse.

Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Tipo procedura: aperta – IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso –

IV.3.1) Numero di riferimento: Codice identificativo gara:

Lotto n. 1 C.I.G.: 35624670C5 - Lotto n. 2 C.I.G.: 356247575D

Lotto n. 3 C.I.G.: 3562484EC8 – Lotto n. 4 C.I.G.: 35624957DE

IV.3.4) Termine ricevimento delle domande di partecipazione: **27/12/2011 ore 12,00**

IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiana – IV.3.7) Durata offerta: 180 giorni IV.3.8) Apertura

offerte: **27/12/2011 Ore 15,30** presso sede della Provincia di Benevento – Piazzale G.

Carducci n.1 – Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Alle sedute

pubbliche può presenziare chiunque, ma hanno diritto di parola e di richiedere dichiarazioni

a verbale soltanto i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione di gara un

documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle

ditte partecipanti alla gara.

Sezione VI: altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari: Il fac simile di domanda di partecipazione alla gara può

essere stampato dal sito Internet: www.provincia.benevento.it . La Provincia di Benevento

si avvale del Broker Assidea & Delta S.r.l. Per informazioni: Servizio Provveditorato - tel.

0824/774221. Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni

verranno pubblicate sul sito internet: www.provincia.benevento.it.



IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

Provincia di Benevento

Piazza Castello – Rocca del Rettori

82100 BENEVENTO

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Articolo 1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Oggetto della gara è la prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi di seguito indicati. Il servizio assicurativo ha per oggetto i seguenti lotti di gara:

LOTTO	POLIZZA
Lotto a)	INFORTUNI CUMULATIVA
Lotto b)	DANNI ACCIDENTALI
Lotto c)	RC AUTO E CVT A LIBRO MATRICOLA
Lotto d)	FURTO

E' prevista la possibilità di partecipare anche per singoli lotti.

Le prestazioni di cui sopra, dettagliate nei capitoli tecnici di polizza (**allegati D, E, F, G**) che fanno parte integrante del presente disciplinare, dovranno essere eseguite nell'ambito dell'operatività della Stazione Appaltante.

La procedura d'appalto è stata indetta dalla Stazione Appaltante in esecuzione della determinazione n. 1324/02 del 15/11/2011.

Ai sensi dell'articolo 66 del D.Lgs. 12/04/2006 nr. 163, il bando di gara è stato **inviato in data: 22/11/2011** all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la sua pubblicazione.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è individuato nella persona del Dr. SERAFINO DE BELLIS, responsabile del Servizio Patrimonio Provveditorato.

I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, a norma della legge n. 241/1990 e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'accesso alle offerte di gara è differito sino alla fase di aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 3 - DURATA E RINNOVO DELL'APPALTO

L'appalto è per la durata complessiva di anni 2 (DUE).

Ciascun contratto ha efficacia dalle ore 24:00 del 31.12.2011 alle ore 24:00 del 31.12.2013, e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta. Inoltre, alla scadenza del contratto, salvo il caso di recesso per sinistro, la Società si impegna, su richiesta del Contraente a concedere una proroga dell'assicurazione per un periodo di mesi sei, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto.

ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, per l'intero periodo di durata contrattuale, è pari ad **Euro 134.000,00** imposte comprese.

Categoria del servizio: 6a) Servizi Assicurativi.

LOTTO	CAPITOLATO	PREMIO LORDO ANNUO (*)
Lotto a)	INFORTUNI CUMULATIVA	€ 15.000,00 **
Lotto b)	DANNI ACCIDENTALI	€ 20.000,00 **
Lotto c)	RC AUTO E CVT A LIBRO MATRICOLA	€ 25.000,00 **
Lotto d)	FURTO	€ 7.000,00 **

(*) L'importo stimato non comprende il periodo di eventuale proroga ed eventuali regolazioni del premio.

(**) Gli importi relativi ai lotti devono intendersi a base d'asta.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici hanno facoltà di partecipare singolarmente o in forma plurima. Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.. **I raggruppamenti temporanei dovranno conformarsi per la partecipazione alla gara alle disposizioni previste dall'art. 37 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i..**

E' ammessa, inoltre, la partecipazione delle imprese nella forma della coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile, purché posseggano ciascuna i requisiti previsti nell'**allegato H** oltre alle richieste referenze bancarie (n.2 per ciascuna impresa).

Nelle suindicate fattispecie l'Impresa delegataria, deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60%; mentre le singole Imprese coassicuratrici dovranno detenere una quota non inferiore al 20%.

E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara, per ogni singolo lotto in più di un Raggruppamento temporaneo o riparto di coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbia presentato l'offerta per lo stesso lotto, in forma di raggruppamento o riparto di coassicurazione.

Non possono partecipare in concorrenza per il singolo lotto di gara, assicuratori che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ovvero, possono partecipare concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. purché dichiarino di aver formulato autonomamente l'offerta corredandola con documenti, inseriti in una separata busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I concorrenti dovranno dimostrare a mezzo della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il possesso dei requisiti richiesti e l'accettazione degli stessi, mediante sottoscrizione dell'**Allegato H**.

Seguendo lo schema dell'Allegato H, l'Impresa dovrà allegare obbligatoriamente allo stesso almeno 2 (due) referenze bancarie.

ARTICOLO 6 – AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 163/06, il concorrente – singolo, in coassicurazione o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/06 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici e/o tecnici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, ed in conformità all'articolo 49, comma 2, del D.lgs. 163/06, il concorrente che intenda far ricorso all'"avvalimento" dovrà produrre, a pena di esclusione:

- **Dichiarazione di avvalimento del concorrente:** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente attestante l'avvalimento del requisito necessario per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione del requisito di cui si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;

- **Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria:** attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06, l'obbligo incondizionato ed irrevocabile verso il concorrente e la stazione appaltante di messa a disposizione, per tutta la durata del contratto, delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente, oltre alla non partecipazione alla gara in proprio o in forma associata.

ARTICOLO 7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per poter partecipare alla gara ogni concorrente (singolo, RTI o in Coassicurazione) dovrà far pervenire, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/12/2011**, in qualsiasi modo, presso la sede della Stazione Appaltante, sita in Benevento alla Rocca dei Rettori – Piazza Castello, presso l'Ufficio Protocollo Generale (dal lunedì al Venerdì orario uffici) un plico chiuso, debitamente sigillato in modo da impedire manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura, con su scritto il nome della Compagnia assicuratrice, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il nome di tutte le imprese raggruppate e, nel caso della coassicurazione il nome delle coassicuratrici, e la dicitura:

"Busta 1", "Contiene offerta relativa alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi: lotto a/b/c/d (Indicare solo i lotti cui si partecipa). NON APRIRE".

Detto plico dovrà contenere, anche, la busta contrassegnata dal numero "2" ovvero la Busta contenente l'Offerta Economica, così come più avanti specificato:

All'interno della **Busta contrassegnata con il numero "1"** dovranno essere inseriti i seguenti **DOCUMENTI** :

1) Domanda di partecipazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, redatta in base al modello "**Allegato H**" facente parte della documentazione pubblicata, in cui il legale rappresentante della società concorrente, attesti sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati analiticamente nello stesso modello ed alleghi quanto richiesto (2 dichiarazioni bancarie).

La dichiarazione deve essere, inoltre, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I. o coassicurazione, la documentazione, ivi inclusi gli allegati, dovrà essere prodotta da tutti i componenti il raggruppamento/coassicurazione;

2) La ricevuta comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio ed infruttifero nella misura del 2% dell'importo dell'appalto per il /i lotto/i di interesse, da effettuarsi con le seguenti modalità:

a) contanti presso la Tesoreria della Stazione Appaltante;

b) titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la suddetta Tesoreria. Il valore nominale in questo caso dovrà essere pari all'importo in contanti.

c) e' ammessa la costituzione del deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciate ai sensi dell'art. 1 punti b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348, nonché mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere:

- impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006;
- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza possibilità di porre eccezioni.

Possono beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, in applicazione dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati del sistema di qualità, allegando la suddetta documentazione sulla qualità. In caso di R.T.I., la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Nel caso di R.T.I., la riduzione della cauzione è accordata qualora il possesso della certificazione di cui all'art. 75, comma 7, D.Lgs 163/2006 sia comprovato dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti;

La costituzione del deposito provvisorio si intende effettuata a garanzia dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto e dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti o dichiarazioni richiesti, qualora non sanabili, a giudizio insindacabile del Seggio di gara.

La **busta contrassegnata con il numero "1"** dovrà, inoltre, contenere:

2) Una o più buste (coincidenti con il numero dei lotti a cui si partecipa) contrassegnate dal numero "2", sulla quale dovrà essere riportata la dicitura **"Busta 2 OFFERTA ECONOMICA CONTRATTO ASSICURATIVO (Indicare il singolo lotto cui si riferisce)"** e la indicazione della denominazione della/delle Compagnie assicuratrici, chiusa, sigillata in modo da evitare manomissioni, contenente l'offerta economica.

Tale plico dovrà contenere l'offerta economica, redatta per ogni singolo lotto, secondo lo schema allegato al presente Disciplinare (**Scheda di Offerta economica**) debitamente compilata e sottoscritta in ultima pagina, con firma leggibile. L'offerta economica, dovrà essere redatta in lingua italiana su carta legale, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia assicuratrice concorrente (o dai legali rappresentanti di ogni singola impresa raggruppata); sarà **obbligatorio** l'uso della **"Scheda di offerta economica"**, oltre eventuali ulteriori giustificazioni che il concorrente riterrà indispensabili.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicuratori; in caso di RTI, dovranno fornire una dichiarazione firmata da tutte le concorrenti dalla quale risulti la precisa suddivisione delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che,

in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti o dichiarazioni richiesti, qualora non sanabili, a giudizio insindacabile del Seggio di gara.

- * LOTTO a) - C.I.G. 35624670C5 : € 25.000,00;
- * LOTTO b) - C.I.G. 356247575D : € 15.000,00;
- * LOTTO c) - C.I.G. 3562484EC8 : € 20.000,00;
- * LOTTO d) - C.I.G. 35624957DE : € 7.000,00.

ARTICOLO 8 - CHIARIMENTI

Ciascuna impresa concorrente ha facoltà di richiedere in tempo utile **in forma scritta** chiarimenti circa la documentazione inerente la presente gara. Entro il sesto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante **procederà a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte.**

ARTICOLO 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere tecnico l'Impresa concorrente potrà contattare il broker incaricato, Assidea & Delta Srl sede di Campobasso, affidatario dell'incarico da parte della Stazione Appaltante.

Per quanto attiene ad informazioni di carattere amministrativo concernenti modalità ed espletamento della gara potrà essere contattata la Stazione Appaltante (tel. 0824- 774221 fax 0824-52650).

Le Compagnie interessate possono stampare ed utilizzare per la presentazione delle offerte il presente disciplinare e gli allegati allo stesso, disponibili sul sito Internet della Stazione Appaltante www.provincia.benevento.it

E' fatto espresso divieto di apportare modifiche ai documenti stampati per la partecipazione alla gara. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato dalla Stazione Appaltante.

Per l'assistenza nell'espletamento della presente procedure di gara, per la stipulazione dei contratti di assicurazione e per la gestione degli stessi contratti, oggetto della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del Broker Assidea & Delta Srl, con sede in Campobasso alla piazza Vittorio Emanuele n.23, e-mail info.campobasso@assideadelta.it.

Al Broker spetterà un compenso del 5% per il Lotto c) e del 10% per gli altri Lotti sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente Disciplinare.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione del Servizio sarà effettuata con il criterio di cui all'art. 82, del D.Lgs. 163/06, ossia in favore dell'Impresa concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa rispetto all'importo posto a base d'asta.

Le offerte saranno esaminate dalla Commissione di gara all'uopo nominata.

Esperimento della procedura:

Nel giorno e all'ora stabilita, l'Autorità che presiede la gara procederà all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione richiesta e della sua conformità alle norme prescritte per l'ammissibilità alla gara.

Si procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:

- a) verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle buste contenenti l'offerta economica;
- c) verifica della presenza della documentazione richiesta all'articolo 7 del presente disciplinare di gara;

Verranno, pertanto, esclusi dalla gara:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Poiché i concorrenti per partecipare alla presente procedura devono essere autorizzati all'esercizio dell'attività dall'ISVAP, non essendo richiesti requisiti tecnico economici da valutare, NON si procederà al sorteggio pubblico per comprovare i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati ex art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Dopo aver effettuato la verifica dei requisiti di idoneità, si procederà all'apertura dei plichi contraddistinti dal numero "2" contenenti le offerte economiche dei suddetti lotti.

In **seduta pubblica** verranno comunicati i risultati finali.

Si procederà alla verifica di offerta anomala.

Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ed acquisito l'esito della stessa, anche con eventuale esclusione di concorrenti secondo l'articolo 88, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006, si procederà alla aggiudicazione provvisoria in favore della Società che avrà espresso l'offerta più bassa.

La seduta di gara è pubblica, ma soltanto i rappresentanti legali delle ditte concorrenti o persone munite di delega, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.

La Stazione Appaltante con suo provvedimento procederà all'approvazione dell'aggiudicazione del servizio.

Norme comuni a tutti i lotti

- o La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante;
- o il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- o la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno successivo;

- il Presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all'aggiudicazione a favore di alcuna Impresa concorrente per comprovati motivi;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario oltretutto di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.
- La Stazione Appaltante procederà a proprio insindacabile giudizio ad aggiudicare il contratto all'Impresa che avrà formulato l'offerta ritenuta più congrua;
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità all'art. 81 del D.lgs. 163/06 o di ridurre le prestazioni nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla realizzazione dello stesso, ovvero in presenza di offerte che superino le previsioni di spesa dell'Amministrazione ed in relazione alle disponibilità di bilancio della medesima, senza che le Imprese concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione;
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida;
- La Stazione Appaltante valuterà le offerte ritenute anormalmente basse con le modalità di cui al D. Lgs. 163/06;
- In caso di carenza e/o assenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta la Commissione suddetta non assegnerà alcun punteggio per gli aspetti specifici, così come potrebbe procedere all'esclusione dell'Impresa offerente qualora le offerte presentino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di prestazione dei servizi specificate nei capitolati tecnici;
- Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- Qualora le offerte presentino discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli espressi in lettere, saranno ritenute valide quelle più convenienti per la Stazione Appaltante;
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte che non assicurino il 100% di ciascun rischio;
- non è ammesso richiamo ai documenti allegati ad altro appalto;
- non sono, altresì, ammesse le offerte che riportano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte e per di più che non prevedano le caratteristiche stabilite nei capitolati tecnici, ovvero con indicazioni di servizio espresse con modalità difformi in senso peggiorativo da quanto espressamente normato.

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **antecedenti** il termine ultimo per la presentazione delle offerte (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la presentazione delle offerte; ecc.) verranno comunicate, ai sensi del punto VI.3 del bando di gara, mediante pubblicazione sul sito internet www.provincia.benevento.it

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento **successive** alla fase di ammissione dei concorrenti alla procedura verranno effettuate, ai sensi dell'art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante trasmissione a mezzo fax, al numero che ciascun concorrente è tenuto ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara.

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità in ordine a numeri di fax errati e/o incompleti.

ARTICOLO 12 - STIPULA CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 e s.m.i. del D.Lgs. 163/2006.

Per la stipula ed esecuzione del contratto le imprese aggiudicatrici saranno invitate a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata A.R., pena la decadenza dall'aggiudicazione, quanto segue:

1. copia della lettera di affidamento del servizio firmata per accettazione pagina per pagina;
2. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata, di data non anteriore a mesi sei, o ad analogo registro professionale di Stato Europeo per i non residenti attestante che la Compagnia assicuratrice non si trovi in stato di fallimento;
Qualora l'impresa abbia trasmesso certificati validi in altro procedimento agli atti della Stazione Appaltante, la stessa è esente dal presentare i certificati summenzionati facendone esplicito riferimento;
3. sostituzione della cauzione provvisoria con la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006, così come sancito all'articolo successivo, secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 comma 2 lett. c);
4. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese, le singole imprese facenti parte dell'R.T.I. aggiudicatario dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale di rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo. Tale mandato dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e risultare da scrittura privata autenticata. La procura sarà conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il raggruppamento di imprese sarà regolato da quanto previsto dall'articolo citato e dalle altre norme vigenti in materia.
5. certificato del Casellario Giudiziale dei Legali Rappresentanti;
6. attestazione di regolarità contributiva INAIL e INPS (D.U.R.C.);
7. produzione della documentazione antimafia in applicazione dell'art. 3 del DPR 03/06/1998 n. 252.
8. altra documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara.

Ove nel termine fissato l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, questa Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incameramento della parte residua di questo ultimo.

La Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e che il relativo contratto potrà essere stipulato solo dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e non prima che siano decorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'Azienda di attendere il decorso del predetto termine.

ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 113/2007 è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fidejussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali disciplinati negli schemi di polizza "**allegati D, E, F, G**", nonché del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La società aggiudicataria sarà tenuta a prorogare, inoltre, la validità della cauzione qualora la Stazione Appaltante faccia ricorso alla proroga prevista da presente disciplinare e dal capitolato tecnico.

La cauzione sarà restituita al termine del contratto e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile e previa approvazione da parte della Stazione Appaltante dello stato finale della liquidazione.

ARTICOLO 14 - VARIAZIONI

In relazione al presente esperimento di gara ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.lgs. 163/06 non sono ammesse varianti di contenuto sostanziale ai capitolati tecnici allegati. La proposizione di varianti che modifichino in modo sostanziale i contenuti della garanzia e/o le condizioni di operatività e gestione del contratto ritenute ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante non ammissibili ai sensi del presente articolo, comporterà l'esclusione dell'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva, invece, la facoltà di apportare modifiche all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato in relazione a possibili variazioni dell'assetto organizzativo che comportino trasferimenti di determinati servizi, riduzione/estensione/soppressione di Strutture dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante, in caso di imprevista necessità, si riserva la facoltà di avvalersi della procedura negoziata per trattare con l'appaltatore l'affidamento di servizi complementari nella misura massima del 50% dell'importo di aggiudicazione in armonia con quanto disposto alla lettera a) paragrafo 4 dell'articolo n. 31 Dir. 2004/18/CE e all'articolo 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTO

Alla Società aggiudicataria verrà corrisposto l'importo relativo al costo della polizza e di regolazione, nei termini previsti dai capitolati tecnici, mediante pagamento anticipato tramite il broker di assicurazione designato dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale ritardo nel pagamento del premio non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per tutto il periodo di validità del contratto.

ARTICOLO 16 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o, altrimenti acquisiti a tal fine dalla Stazione Appaltante, è finalizzato unicamente all'espletamento della gara.

I dati forniti da parte dell'Impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura del Responsabile del trattamento con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la partecipazione alla gara.

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Garante per la protezione dei dati personali.

L'impresa aggiudicataria ha, altresì, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti e si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati, provvederà a nominare l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Nel caso di perdita di riservatezza sui dati, l'Aggiudicatario risponderà per ciascun evento con l'applicazione delle penali previste durante l'esecuzione del Contratto e, successivamente, con il risarcimento dei danni.

Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Aggiudicatrice risolverà con effetto immediato il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, avrà facoltà di considerare risolto il contratto i sensi degli articoli 1454 e 1662 del C.C. mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di inadempienza previste nello schema di polizza allegato.

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e la Società aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, sarà competente il Foro ove ha Sede Legale la Stazione Appaltante contraente.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il mancato rispetto delle predette norme costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.3 comma 9 bis.



IL DIRIGENTE SEP
(ing. Valentino Melillo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valentino Melillo".

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile si richiama espressamente l'attenzione delle Ditte concorrenti sul contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente disciplinare di gara e di appalto, fermo restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.

ALLEGATO D

Lotto A

Schema di Polizza "Infortuni Cumulativa"

Provincia di Benevento

Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)
Cod.Fiscale/P.Iva: 92002770623

Effetto: ore 24 del 31.12.2011
Scadenza: ore 24 del 31.12.2013

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Broker** La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
- **Contraente** La persona giuridica che stipula l'assicurazione
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
- **Garanzia** La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
- **Indennizzo** La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
- **Infortunio** L'evento dovuto a causa violenta fortuita che produca lesioni corporali oggettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea, e/o delle spese di cura.
- **Premio** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
- **Risarcimento** La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
- **Rischio** La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
- **Sinistro** Il verificarsi della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società** L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA INFORTUNI**

LA SOCIETA' ASSICURA

1.01 PUNTI DI RISCHIO - PERSONE ASSICURATE

1.1	Amministratori
1.2	Segretario Generale
1.3	Dipendenti in missione con mezzo proprio
1.4	Dipendenti a bordo di mezzi in uso dell'Amministrazione
1.5	Portavalori

PER I DANNI CONSEGUENTI A:

1.02 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i soggetti di cui al precedente punto 1.01 per i danni da questi subiti in seguito ad **Infortunio** intendendosi, per tale l'evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. L'assicurazione viene stipulata dal Contraente per conto altrui.

1.03 ESTENSIONE DI GARANZIA

Si intendono assicurati gli infortuni derivanti da:

- Uso, guida e trasporto su veicoli e natanti;
- Stato di ubriachezza, purché non alla guida di veicoli;
- aggressione, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quando anche abbiano movente politico, economico sociale e sindacale a condizione che l'Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo
- Partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;
- Rotture tendinee sottocutanee;
- stato di malore, vertigini, Incoscienza, influenze termiche o atmosferiche, colpi di sole o calore;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- stato di guerra, dichiarata o non, che sorprenda l'Assicurato mentre si trovi allo estero in un paese che, fino al momento del suo ingresso, risultava essere in pace, per una

durata massima di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

- partecipazione in qualità di passeggero a viaggi su natanti, aeromobili o elicotteri in servizio pubblico e/o di pubblico interesse (militari, protezione civile e/o assimilati) di linee regolari, o a voli charter e straordinari effettuati, sempre come passeggeri su aeromobili eserciti da società di traffico aereo regolarmente abilitate, quand'anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio o dirottamenti; in quest'ultima evenienza la garanzia si intende operante anche per il rimpatrio o il trasferimento dal luogo ove l'Assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto

Sono inoltre equiparati a Infortunio:

- l'annegamento e l'asfissia non patogena;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- la folgorazione da scariche elettriche in genere;
- gli avvelenamenti provocati da ingestione o assorbimento di cibo e di altre sostanze tossiche o patogene;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e a punture d'insetti e non;
- l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
- il contatto con i corrosivi;
- le ernie traumatiche, le lesioni (eccezion fatta per gli infarti) causate da sforzi muscolari.

1.04 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- guida e uso di aeromobili, ferma restando la garanzia del passeggero inclusa nel precedente paragrafo;
- proprie azioni delittuose;
- guerre o insurrezioni, limitatamente al territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- eruzioni vulcaniche o fenomeni tellurici;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo provocate dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche.

1.05 DECORRENZA ED EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento del premio alla firma e cesserà alle ore 24 del giorno di scadenza contrattuale indicato in polizza, fermo quanto stabilito alla condizione contrattuale 2.09.

1.06 DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI DI INDENNIZZO

La presente assicurazione prevede l'indennizzo dei seguenti casi:

Morte

quando l'infortunio provochi la morte dell'Assicurato, verrà liquidato ai beneficiari (che, salvo contraria indicazione, si intendono gli eredi legittimi) l'intero capitale predisposto per tale evenienza nella scheda di adesione.

Morte presunta

qualora a seguito di evento contemplato nel presente contratto, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto un decesso, la Società liquiderà ai beneficiari (come sopra definiti) il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che siano trascorsi sei mesi dall'istanza per la dichiarazione di morte presunta, a termini degli art. 60 e 62 del C.C. Si conviene che, qualora successivamente al pagamento della indennità per morte presunta, l'Assicurato risultasse in vita la Società avrà diritto alla restituzione dell'indennizzo erogato. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'indennizzo dell'invalidità permanente eventualmente patita.

Invalidità permanente

Per l'invalidità permanente si intende il pregiudizio o la riduzione, definitivi e irrimediabili, della capacità generica di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo.

Quando l'invalidità sia totale o di grado superiore al 50% (vedasi capoverso successivo) verrà liquidato l'intero massimale previsto per tale caso.

Nell'eventualità in cui l'invalidità permanente sia parziale la sua dimensione percentuale verrà stabilita mediante accertamenti sanitari, da effettuarsi da medici specialisti e/o medici legali i cui nominativi dovranno essere messi a conoscenza del Contraente, e facendo riferimento alla tabella 1 allegata al DPR 1124/1965 (tabella INAIL) ed i criteri previsti dall'art. 78 del suddetto decreto.

Qualora l'infortunio colpisca una persona le cui condizioni fisiche risultino menomate da inabilità preesistenti allo infortunio stesso, il grado d'invalidità sarà determinato dalla presente formula:

grado di integrità preesistente	Meno	grado di integrità valutata dopo l'infortunio	x 100
--	-------------	--	--------------

grado d'integrità preesistente

L'indennizzo liquidabile in caso di invalidità permanente parziale e di grado inferiore al 50% sarà una somma pari alla percentuale di invalidità accertata moltiplicata per il massimale indicato nella scheda di adesione.

Anticipo di indennizzo

per invalidità permanente di grado superiore al 10% l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo d'indennizzo.

Tale richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni dopo l'inoltro della denuncia di sinistro.

La Società, entro i 30 giorni successivi, provvederà alla erogazione di un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari, risulterà ai momento indennizzabile.

Non si darà luogo ad erogazione di anticipi quando sussistano giustificati dubbi sull'indennizzabilità del danno.

La Società qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l'indennizzo per l'invalidità permanente da infortunio e l'assicurato sia deceduto entro due anni dall'evento, ed in

conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l'indennizzo determinato per il caso morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.

**Rimborso
Spese di
Cura**

In caso di infortunio, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente e sino a concorrenza del massimale convenuto, la Società rimborserà le spese sostenute per:

- spese ospedaliere o cliniche, rette di degenza in ospedale o in clinica;
- onorari a medici, chirurghi, assistenti ed anestesisti;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, diritti di sala e materiali di intervento;
- spese per il trasporto su ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente laddove tale garanzia viene prestata.

1.07**MODALITA' E SOGGETTI PREPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA' PERMANENTE**

La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione.

A tal fine, la Società invierà a quest'ultimo una proposta di indennità.

Qualora, in fase di liquidazione, insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione

CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.01 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Per tutti i gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di adesione, l'Ente comunicherà inizialmente gli elementi variabili di polizza costituita dal monte presunto di: numero degli Assicurati (categorie di cui ai punti 1.1- 1.2 – 1.5), di chilometri percorsi (categoria di cui ai punti 1.3), del numero di veicoli (categorie di cui al punto 1.4).

Ad ogni scadenza anniversaria, il Contraente comunicherà alla Società, per il tramite del Broker, i dati reali definitivi inerenti il periodo di assicurazione trascorso.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede, fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente non percepita.

2.02 PAGAMENTO DEL PREMIO E SUA COSTITUZIONE

Il premio sarà relativo esclusivamente ai gruppi di Assicurati richiamati nella scheda di adesione.

Essendo prevista una regolazione annua posticipata, computata sulla base delle dichiarazioni del Contraente, il premio risulta così costituito:

- da una rata convenuta, pagata anticipatamente, ad ogni scadenza anniversaria e determinata in base al costo della copertura per il monte presunto dichiarato dal Contraente in sede di sottoscrizione del contratto per ciascuna categoria di Assicurati;
- da una regolazione conteggiata al termine di ogni annualità che darà adito ad una regolazione finale (attiva, passiva o nulla).

La prima rata di premio verrà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, per il tramite del Broker.

Per gli importi delle rate successive, la Società riconosce un termine di 100 giorni dalla data della scadenza anniversaria.

Trascorso il termine dei 100 giorni, l'assicurazione rimane sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale, l'Ente deve fornire alla Società (per il tramite del Broker), i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 100 giorni dalla data di ricezione dell'atto di regolazione del premio.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a (60) giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata, per il tramite del broker. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del

Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

CATEGORIE	PARAMETRO	PREMIO UNITARIO LORDO
Gruppo 1.1	n. 33	
Gruppo 1.2	n. 1	
Gruppo 1.3	Km. 150.000	
Gruppo 1.4	n. 33	
Gruppo 1.5	n. 2	

2.03 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., fax ecc....., per il tramite del broker di cui al successivo art. 2.14.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

2.04 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a) Adempimenti a carico della Società

1. La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di medici specialisti presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.

2. La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle stesse sono effettuate dalla Società a mezzo di medici specialisti del tipo di lesione interessata; all'uopo l'assicurato si sottoporà a visita medica di controllo fornendo ogni documentazione medica necessaria alla determinazione dell'invalidità;

3. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno;

4. Entro e non oltre 30 giorni dalla visita di controllo definitiva la Società, ove l'infortunio sia ammesso a garanzia, s'impegna ad inviare al beneficiario una proposta d'indennizzo indicando analiticamente ogni singola voce indennitaria.

5. La Società provvederà al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato.

b) Adempimenti a carico dell'Ente

1. I sinistri devono essere denunciati alla Società per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza;

2. La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l'evento, una sua descrizione circostanziata e, in genere, indicazioni che ne consentano la descrizione più ampia possibile;

3. L'Ente provvederà inoltre all'invio di certificato medico.

c) Osservazione del bilancio tecnico

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- Nr. del sinistro
- Data e luogo dell'accadimento
- Data della denuncia
- Cognome e nome del danneggiato
- Importo liquidato e/o riservato e/o stimato
- Stato della pratica

2.05 FACOLTA' DI RECESSO

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R.

In tale evenienza, le garanzie prestate con il presente contratto rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni da ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonchè ogni altro onere di carattere tributario.

2.06 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile salvo i casi di dolo.

2.07 ALTRE ASSICURAZIONI

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative per le quali il Contraente in sede di stipula della presente polizza è esonerato dalla denuncia preventiva.

2.08 TASSE – IMPOSTE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.09 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 del 31/12/2011 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2013. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre all'Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente, eventualmente onde poter esperire le procedure concorsuali, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza

contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

2.10 RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE – FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non risulti qui espressamente pattuito, vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile.

Le Condizioni generali di Assicurazione in stile od eventuali altre condizioni riportate a stampa devono intendersi prive di effetto.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

2.11 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari - o soltanto qualcuno di essi - non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso la Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che la Contraente fosse tenuta a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano all'azione di Responsabilità Civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene pagata agli stessi sotto deduzione, a favore della Contraente, delle spese sostenute da quest'ultima.

2.12 COASSICURAZIONE E DELEGA

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 2.14, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.

c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.

d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

2.13**BUONA FEDE**

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2.14**GESTIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: Campobasso@pec.assideadelta.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 2.12, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la/e Compagnia/e di Assicurazione, verrà remunerata dalla/e Compagnia/e con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 10% (dieci per cento).

2.15**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

GRUPPI DI PERSONE ASSICURATE E GARANZIE ASSICURATE

Gruppo 1.1

RISCHIO AMMINISTRATORI

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.1 (c.d. Amministratori)** si precisa che la garanzia Infortuni é prestata per ciascun Amministratore sia per l'evento avvenuto in servizio o per causa di servizio (compresi i tumulti popolari) sia per quello verificatosi in occasione di missioni e/o trasferte o per l'espletamento di attività istituzionali anche fuori dalla sede ordinaria dell'Ente, ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 15.000,00

Gruppo 1.2

RISCHIO SEGRETARIO

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.2 (c.d. Segretario)** si precisa che la garanzia Infortuni é prestata sia per l'evento avvenuto in servizio o per causa di servizio (compresi i tumulti popolari) sia per quello verificatosi in occasione di missioni e/o trasferte o per l'espletamento di attività di servizio fuori dalla sede ordinaria dell'Ente, ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 15.000,00

Gruppo 1.3

RISCHIO DIPENDENTI CONDUCENTI/TRASPORTATI IN MISSIONE CON IL PROPRIO MEZZO

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.3 (c.d. dipendenti in missione)** si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente dell'Ente che per ordine e conto della Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali, si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi non di proprietà di questa, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione(RISCHIO IN ITINERE) e cessa di avere la sua efficacia nel momento in cui il dipendente assume la mansione di "portavalori" assicurata al successivo Gruppo 1.5.

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

Gruppo 1.4

RISCHIO DIPENDENTI CONDUCENTI/TRASPORTATI CON MEZZO DELL'ENTE

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.4 (c.d. dipendenti in missione con mezzi in uso all'Ente)** si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente dell'Ente che per ordine e conto della Contraente, riscontrabile su documenti ufficiali, si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi in uso dell'Ente ovvero, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischi di mansione o di carica e alle attività svolte per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE) e cessa di avere la sua efficacia nel momento in cui il dipendente assume la mansione di "portavalori" assicurata al successivo Gruppo 1.5.

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

Gruppo 1.5

DIPENDENTI IN MISSIONE CON MANSIONI DI "PORTAVALORI

Per il gruppo di persone assicurate, **di cui al punto di rischio 1.5 (c.d. dipendenti con mansioni di portavalori)** si precisa che la garanzia é prestata per ciascun dipendente dell'Ente che per ordine e conto della Contraente si trova in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio per le attività di portavalori anche quando si trova in qualità di guidatore e/o trasportato su mezzi di proprietà dell'Ente ovvero su mezzi non di proprietà di questa, dal momento in cui vi salgono a quello in cui ne discendono, o si prestino ad operazioni (riparazioni, manovre a spinta, etc.) attorno ad esso.

L'efficacia della copertura assicurativa è esclusivamente riferita a rischio di mansione "Portavalori " svolto per conto dell'Ente (compresi trasferimenti, missioni, etc) ed è estesa al periodo del tragitto da e per l'abitazione (RISCHIO IN ITINERE).

GARANZIE	CAPITALI ASSICURATI
in caso di morte	€ 250.000,00
in caso di invalidità permanente	€ 250.000,00
in caso di rimborso spese mediche da infortunio.	€ 10.000,00

Agli effetti dell' art. 1341 del C.C., la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.02 - Pagamento del premio e sua costituzione
- 2.03 - Forma delle comunicazioni
- 2.04 - Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- 2.05 - Facoltà di recesso
- 2.09 - Decorrenza e durata del contratto
- 2.12 - Coassicurazione e delega

2.14 - Gestione del contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ALLEGATO E

Lotto B

Schema di Polizza "Danni Accidentali"

Provincia di Benevento

Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)
Cod.Fiscale/P.Iva: 92002770623

Effetto: ore 24 del 31.12.2011
Scadenza: ore 24 del 31.12.2013

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Broker** La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
- **Contraente** La persona giuridica che stipula l'assicurazione
- **Condizioni di Assicurazione** Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
- **Dipendenti** Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati.
- **Franchigia** L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
- **Scoperto** la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
- **Garanzia** La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
- **Indennizzo** La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
- **Premio** La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
- **Risarcimento** La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
- **Rischio** La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
- **Sinistro** Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società** L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI VEICOLI
DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione e Somme Assicurate

La Società assicura i veicoli utilizzati dai lavoratori dipendenti, nonché dagli obiettori di coscienza assegnati all'Istituto, dai volontari, dalle persone non in diretto rapporto di dipendenza con il Contraente ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo, dalle persone che intrattengono incarico professionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Ente, compreso il servizio di protezione civile, dagli Amministratori del Contraente, in seguito denominato Ente, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, compreso il rischio in itinere, per le quali sia intervenuta regolare autorizzazione.

Detti veicoli si intendono assicurati contro tutti i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- COLLISIONE con altri veicoli;
- URTO contro qualsiasi ostacolo;
- RIBALTAMENTO;
- USCITA di strada durante la circolazione;
- SOSTE E FERMATE;
- INCENDIO – AZIONE DEL FULMINE;
- ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL SERBATOIO O DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE;
- SPESE SOSTENUTE E GUASTI ARRECATI allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni;
- EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI, compresi quelli da incendio, in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine e frane, nonché determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere;
- EVENTI DIVERSI, quali rotture di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere;
- FURTO E/O RAPINA (consumati o tentati);
- DANNI PRODOTTI AL VEICOLO nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
- DANNI DA CIRCOLAZIONE conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- TRAINO attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano;
- ROTTURE CRISTALLI, entro il limite di € 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di uno degli eventi compresi in polizza, entro il limite di € 500,00.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, purché stabilmente installate sul veicolo.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa alla circolazione nei territori per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

La somma assicurata per ciascun veicolo è pari a € 25.000,00 (venticinquemila).

Art. 2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante quando:

- il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge;
- il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- i danni sono determinati od agevolati da dolo della persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- i danni sono direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento, derivante da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
- direttamente e indirettamente dovuti e/o causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
- durante la partecipazione a corse, gare e relative prove.

Art. 3 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno sarà pari:

- a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d'uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro;
- b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero (intendendosi per valore commerciale il valore desunto dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro di Quattroruote).

Da detto indennizzo verrà comunque dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l'Ente ed i dipendenti sono esonerati, fermo restando l'obbligo dell'avviso in caso di sinistro di cui all'art. 1910 del codice civile), riguardanti gli stessi rischi, eventualmente stipulate dai proprietari degli veicoli assicurati.

La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice.

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società assicuratrice, entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente Contraente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa

territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;

- a.4) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio;
- a.5) La Società si impegna a dare comunicazione all'Ente Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro con le modalità di cui al successivo art. 6) o, in caso contrario, a fornire le motivazioni di una eventuale impossibilità a definirlo;

b) Adempimenti a carico dell'Ente Contraente.

- b.1) in caso di sinistro la Contraente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza; dovrà inoltre essere trasmessa alla Società una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal dipendente anche davanti al suo dirigente, nei termini di cui al DPR 445/2000, dalla quale risulti una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e/o Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro;
- b.2) in ogni caso dovrà essere trasmessa una dichiarazione del dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, che attesti che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio fuori dall'ufficio;
- b.3) In caso di sinistro l'Assicurato dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Assicurato sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.

c) Osservazione del bilancio tecnico

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente art. 4), punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 5 Controversie in fase di liquidazione

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti. A tal fine, la Società dovrà inviare all'Ente una proposta di indennizzo.

In fase di liquidazione qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art. 6 Liquidazione dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione richiesta la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro i tempi previsti al precedente art. 4). L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dall'avvenimento del sinistro al pagamento dell'indennità, e saranno maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso la Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto all'Ente Contraente, che stipula il presente contratto in adempimento all'art. 19 del D.P.R. n. 384/90, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto all'indennizzo risarcimento. Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Ente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno indennizzato valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

Art. 7 Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società per il tramite del Broker di cui all'art. 19. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 8 Costituzione del premio

Il premio sarà computato moltiplicando il premio unitario convenuto per i chilometri complessivamente percorsi in un anno dai veicoli di cui al precedente art. 1.

Per ciascuna annualità assicurativa il premio risulterà costituito da una rata anticipata, determinata in via forfetaria e provvisoria all'atto della stipulazione della polizza sulla base del chilometraggio annuo preventivato in **Km 150.000**, e da una eventuale regolazione attiva, passiva o nulla computata sulla base dei dati chilometrici riferiti all'uso dei veicoli dei dipendenti comunicata a consuntivo dall'Ente.

Inoltre:

- l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli;
- nel caso di dichiarazioni inesatte sul numero delle missioni la Società riconoscerà la piena validità del contratto salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio;

- L'Ente fornirà alla Società per il tramite del Broker, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità trascorsa, il numero delle missioni effettuate nello stesso periodo.

Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione
Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui al precedente art. 8.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite

Gli eventuali premi di regolazione di cui al precedente art. 8) saranno versati entro 100 giorni dalla presentazione degli atti di regolazione da parte della Società.

Trascorsi i termini fissati per il pagamento l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

Art. 10 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2011, alle ore 24:00 del 31.12.2013, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

E' comunque facoltà dell'Ente Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata alla Società almeno 120 giorni prima della rata di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a mantenere l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della copertura.

Art. 11 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 12 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia a favore della Contraente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile.

Art. 13 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

Art. 15 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 19, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 16 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 17 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker di cui al successivo art. 19.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 18 Altre assicurazioni

Il presente contratto é stipulato indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative pur nel rispetto della massima indennità dovuta all'assicurato ai sensi del 3° comma dell'art. 1910 c.c.

All'uopo, in caso di indennizzo, la Società solvente in deroga al 4° comma dell'art. 1910 c.c. rinuncerà al diritto di regresso verso gli altri assicuratori del medesimo rischio.

Art. 19 Gestione del contratto

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: Campobasso@pec.assideadelta.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 15, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la/e Compagnia/e di Assicurazione, verrà remunerata dalla/e Compagnia/e con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 10% (dieci per cento).

Art. 20 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 4 Procedure per la gestione dei sinistri - Osservazione del bilancio tecnico
- Art. 8 Costituzione del premio
- Art. 9 Pagamento del premio – termini di rispetto
- Art. 11 Facoltà di recesso
- Art. 15 Coassicurazione e Delega
- Art. 18 Altre assicurazioni
- Art. 19 Gestione del contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ALLEGATO F

LOTTO C

Schema di Polizza
“Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e
Garanzie Accessorie amministrata a
Libro Matricola”

Provincia di Benevento

Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)
Cod.Fiscale/P.Iva: 92002770623

Effetto: ore 24 del 31.12.2011
Scadenza: ore 24 del 31.12.2013

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 del 31.12.2011 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2013. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre l'Ente e la Società resteranno comunque obbligate per le detrazioni e/o integrazioni previste dal contratto.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

COSTITUZIONE DEL PREMIO

Secondo quanto riportato all'art.1.13 della Polizza amministrata con Libro Matricola, il premio annuo in acconto, convenuto in base ai parametri di calcolo del periodo di assicurazione corrispondente, verrà anticipato in via provvisoria in base all'importo risultante dalla somma dei premi relativi a ciascun mezzo assicurato alla data di decorrenza del contratto.

MASSIMALI

Per la garanzia R.C.A. il massimale di garanzia per singolo certificato di assicurazione è di Euro 10.000.000,00 unico (per tutti i gruppi).

MEZZI ASSICURATI

Per i veicoli da assicurare dalla data di efficacia della presente copertura assicurativa si farà riferimento all'ALLEGATO A - facente parte integrante del presente capitolato tecnico.

COMPUTO DEL PREMIO

Le tariffe offerte dovranno essere riferite alla zona territoriale del luogo ove ha sede il Contraente e rimarranno valide sino alla scadenza contrattuale.

Sia per i veicoli in precedenza assicurati con tariffa fissa che per quelli già soggetti a tariffa evolutiva, i premi formulati in sede di offerta, si dovranno riferire allo stato del rischio riportato nell'Allegato "A" elenco veicoli; in sede di aggiudicazione, i premi effettivi, qualora non fossero state indicate le effettive classi di rischio (CU), subiranno gli aumenti/riduzioni rinvenenti dall'assegnazione all'effettiva classe di merito che verrà comunicata mediante consegna degli attestati di rischio secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione del D. Lgs. 209 del 2005.

STRUTTURA DEL CAPITOLATO

DEFINIZIONI GENERALI

SEZIONE I	CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE II	CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO
SEZIONE III	ESTENSIONI DI GARANZIA E CONDIZIONI ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI
SEZIONE IV	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI
SEZIONE V	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE KASKO
ALLEGATO "A"	ELENCO VEICOLI

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO	L'Ente Contraente o, se diversa, la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.
BROKER	Il Broker affidatario del servizio da parte dell'Ente: Assidea & Delta Srl
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'Assicurazione
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Ente per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CAPITOLATO TECNICO	Il documento articolato in Parti e Sezioni che prova il contratto di assicurazione. Nel testo che segue si ritiene equivalente a “capitolato speciale di polizza” il termine “contratto”.
FRANCHIGIA	La somma dovuta alla Compagnia per la parte di danno che rimane a carico del Contraente
GARANZIA	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione.
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.
PREMIO	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SEZIONE	Parte componente dei capitolato tecnico nella quale si definiscono le condizioni tecniche della prestazione assicurativa per ogni tipologia di rischio.
SOCIETA'	L'impresa che presta l'assicurazione.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Nel testo che segue si intendono per:

LEGGE D.Lgs. 209 del 9 settembre 2005 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.

REGOLAMENTO Il Regolamento di esecuzione della predetta legge.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.0. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità per i danni:

- causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- derivanti da scoppio di pneumatici;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio;
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

1.1. ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso dell'assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

1.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Repubblica Ceca e di quella Slovacca, dell'Austria e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non barrate sono indicate sul suddetto documento.

La Società è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato.

Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto precedentemente disposto.

1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art (Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 100° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I premi devono essere pagati al Broker di cui al successivo art. 1.18 (Gestione del Contratto).

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due precedenti commi.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltretutto l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

1.4. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

1.5. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo non è ammessa la cessione del contratto di assicurazione. Pertanto il Contraente dovrà restituire il certificato ed il contrassegno alla Società prima di trasferire il mezzo assicurato.

1.6. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI / PROCEDURE PER IL RISARCIMENTO

a. Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società, per il tramite del Broker, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omissso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti

nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

b. Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato, per il tramite del Broker, a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato, per il tramite del Broker, alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

c. Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente comma b., la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato, per il tramite del Broker, alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

d. Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, per il tramite del Broker, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

1.7. GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, ai sensi dell'art.1917 del c.c., la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale e giudiziale in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

1.8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

All'assicurato spetta il rimborso del premio in caso di furto del mezzo, a tal proposito il contratto cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia. In pratica da quel giorno il veicolo non è più assicurato, e pertanto il contraente ha diritto al rimborso del premio residuo (calcolato dal giorno successivo alla denuncia fino alla scadenza dell'annualità pagata). Il rimborso non può riguardare gli eventuali premi relativi alla garanzia volontaria contro il furto (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria), che anzi devono essere pagati fino alla scadenza annuale.

1.9. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra il Contraente e la Società, la decisione viene demandata, alle ordinarie vie giudiziarie.

1.10. ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e per conto di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

1.11. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker di cui al successivo art. 1.18.

È tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

1.12. TASSE - IMPOSTE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle coperture e agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

1.13. POLIZZA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente.

I nuovi mezzi acquistati dall'Ente Contraente, nel corso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla società alle stesse condizioni normative e tariffarie per tutta la durata contrattuale. Le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Le inclusioni ed esclusioni hanno effetto o cessano dalle ore 24 del giorno in cui sono state notificate all'Assicuratore per il tramite del Broker e il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società e il premio dovrà essere versato, per ogni annualità assicurativa, entro e non oltre 60 giorni da ogni scadenza annuale della polizza.

1.14. BONUS / MALUS

1. L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione "definito all'art. 1.14 comma 15". Il premio viene determinato secondo la tabella di merito che segue, articolata in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti:

CLASSI DI MERITO	COEFF. DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,7
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

2. In sede di offerta la Società dovrà indicare i premi relativi ad ogni singolo veicolo rispettando le classi di merito (CU) indicate nell'allegato "A" elenco veicoli. In sede di aggiudicazione i premi effettivi, qualora non fossero state indicate le effettive classi di rischio (CU), potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione rinvenenti dall'assegnazione all'effettiva classe di merito che verrà comunicata mediante consegna degli attestati di rischio.
3. Per le annualità successive a quella della stipulazione, la copertura è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro per i soli danni a persona, la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
4. Nel caso che la copertura effettuata dalla Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "Bonus/Malus", la copertura stessa è assegnata all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione come disciplinato dal regolamento n. 4/2006.
6. In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
7. Nel caso che la copertura si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di cinque anni, si applica la disposizione del comma precedente.

8. Nel caso in cui la copertura si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, la copertura stessa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione a una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione della nuova copertura.
La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
10. La società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà alla copertura, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale la stessa sarebbe stata assegnata nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
11. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stata stipulata altra copertura per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
12. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di copertura successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli di premio.

Classe di Merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "Osservati"				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

13. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
14. In caso di sostituzione della copertura è mantenuta ferma la scadenza annuale della copertura sostituita.
La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

15. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

1.15. MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (per veicoli a tariffa fissa)

1. Qualora il contratto stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici.
2. Se nel periodo di osservazione "definito all'art. 1.14 comma 15", vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
3. Se nel medesimo periodo vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità successiva sarà aumentato del 25%.
4. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
5. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
6. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione.
Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo.
In mancanza, la copertura è stipulata ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
8. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, non si applicano se il contratto si riferisce a:
 - a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
10. La Società, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
11. Nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
12. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

1.16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.17. FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il contraente.

1.18. GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: Campobasso@pec.assideadelta.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al successivo art. 1.19, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la/e Compagnia/e di Assicurazione, verrà remunerata dalla/e Compagnia/e con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 5% (cinque per cento).

1.19. COASSICURAZIONE E DELEGA

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui all'art. 1.18, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

1.20. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società rilascia al Contraente, per il tramite del Broker, un'attestazione contenente:

- ✓ la data di scadenza del contratto;
- ✓ indicazioni in merito al premio di rinnovo da fornire all'Ente per il tramite del Broker;
- ✓ la comunicazione deve essere inviata anche se il contratto non prevede il rinnovo tacito;
- ✓ inviare, unitamente a detta comunicazione, l'attestazione sullo stato di rischio contenente:
 - la denominazione della Società di assicurazione e il nome dell'Ente contraente;
 - il numero del contratto di assicurazione ed i dati della targa del veicolo assicurato (o, se mancanti, i dati identificativi del telaio o del motore del mezzo);
 - la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto (bonus malus, tariffa fissa, etc.);
 - la data di scadenza del contratto, ovvero, nello specifico, dell'attestazione;
 - la classe di merito di provenienza, quella assegnata per l'annualità successiva e la **CU-classe di conversione universale** (sistema di 18 classi di merito riconosciute da tutte le compagnie, utili quindi nel caso si voglia cambiare assicurazione), nel caso in cui il contratto preveda la variazione annuale del premio in base al verificarsi di sinistri nel corso di un determinato periodo.
 - il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, con indicazione di quelli che hanno dato luogo a rimborsi, sia con danni alle cose che alle persone. Sono esclusi, ovviamente, i sinistri che il contraente ha rimborsato all'impresa per evitare la maggiorazione del premio;
 - gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
 - la firma dell'assicuratore.

L'attestato deve essere spedito qualunque sia la forma tariffaria stipulata, anche nel caso in cui sia previsto il rinnovo tacito o se e' già stata inviata una disdetta.

SEZIONE II
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
RELATIVE ALLA R.C.A.

La garanzia di cui alla presente polizza, sono prestate alle seguenti condizioni

2.1. AZIONE DI REGRESSO

A deroga di quanto pattuito nel precedente punto 1.1. la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti della Contraente nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso dell'assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche;
- nel caso di veicolo guidato da persona con patente scaduta, il cui rinnovo è stato già richiesto.

2.2. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata o fax dall'Assicurato alla Società, per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dei eventuali testimoni.

2.3. ESONERO DELLA DICHIARAZIONE DI SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose, le attività o le persone indicate nell'oggetto dell'assicurazione o nella descrizione dei rischi delle Sezioni qui contenute, avvenuti nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente Capitolato Tecnico, non può essere invocato dalla Società come motivo di impugnazione per l'indennizzo o il risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

SEZIONE III
ESTENSIONI DI GARANZIA E GARANZIE ACCESSORIE
SEMPRE OPERANTI

3.1. DANNI DA INCENDIO

Quando uno o più veicoli assicurati non sono in circolazione ai sensi della Legge 209/2005 la garanzia è operante nei casi di responsabilità dell'assicurato per i danni materiali e diretti, provocati alle cose di terzi a seguito di incendio, fulmine, scoppio per capitali interessi e spese fino alla concorrenza di Euro 250.000,00.

3.2. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità dell'Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

3.3. RESPONSABILITA' CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI

La presente garanzia assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati; l'assicurazione è prestata per i massimali previsti per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.

3.4. VARIAZIONE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Nel caso si verificano sostanziali mutamenti che possano far variare i rischi assunti al momento della stipulazione della polizza, il Contraente è obbligato a darne avviso alla Società entro sessanta giorni ed il premio, se necessario, sarà variato di comune accordo.

La variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento si è verificato, mentre il suo pagamento verrà conteggiato in sede di regolazione.

Si conviene tuttavia che, ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà ugualmente diritto al risarcimento del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale aumento di premio.

Ciò vale espressamente agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C..

3.5. SOSTE, MANOVRE E MOVIMENTAZIONI

La presente garanzia assicura i danni derivanti:

1. dalla sosta o dalla manovra a mano di veicoli e/o rimorchi;
2. dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzato dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

3.6. SGOMBERO NEVE

Si precisa che alcuni veicoli da assicurare potrebbero essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle accessorie attrezzature ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi.

3.7. IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di euro 500,00 per sinistro, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da dichiarazioni di Pubbliche Autorità ovvero di addetti ai servizi di pronto soccorso, ospedalieri o di istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8. ROTTURA CRISTALLI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 300,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli con il limite di Euro 10.000,00 per anno.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito di rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchietti retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere.

3.9. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. – TASSA AUTOMOBILISTICA.

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo pari a 1/360 del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- b) l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

3.10. DISSEQUESTRO DEL MEZZO

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

3.11. TRAINO

Qualora, in conseguenza di un sinistro o di un guasto, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di traino purché documentate, fino alla concorrenza di euro 300,00.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino all'autocarrozzeria od autofficina di sua fiducia.

Nel caso in cui, in seguito all'uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell'assicurazione – purché documentate ed entro il limite sopra menzionato – le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo, o trainarlo, fino al più vicino punto di assistenza.

Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessari per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate da Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

3.12. TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisì a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso. Ospedale o Casa di Cura.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 250,00 per sinistro.

3.13. OPERAZIONI NON MANUALI

Premesso che l'Assicurato è proprietario dei mezzi indicati nell'allegato "B" elenco veicoli, dei quali si serve per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a deroga di quanto escluso nel

precedente punto 3.2 "Operazioni di carico e scarico" la Società si obbliga a risarcire i danni cagionati dai predetti mezzi:

- durante le operazioni di carico e scarico non manuale;
- alle cose trovate nell'ambito di esecuzione dei lavori di carico e scarico manuale e non.

3.14. VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

3.15. DANNI A SEGUITO DI FURTO/RAPINA

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.

3.16. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

La Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00= per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista dalla Assicurazione Assistenza Autovettura.

3.17. RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 260,00= per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo.

3.18. RISCHIO STATICO

La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione. La presente estensione è operante per i rimorchi elencati nell'apposita tabella e per cui venga pagato un premio separatamente dalla motrice.

3.19. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

3.20. DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde anche dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

3.21. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art.1916 c.c., la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

SEZIONE IV

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

4.0 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati dalla presente polizza stipulata a libro matricola laddove indicato il valore commerciale nell'allegato "A" elenco veicoli, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine. Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.
- b) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina .

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Sono compresi in garanzia gli apparecchi audiofonovisivi (quali ad es.: radio, radiotelefono, lettore compact disc, mangianastri, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere), purché siano stabilmente fissate sul veicolo assicurato ed il cui valore sia compreso nella somma assicurata.

L'assicurazione limitatamente alla garanzia "Furto o rapina" viene prestata con uno scoperto del 10% del valore assicurato con il minimo di Euro 100,00.

4.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo, allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Beneficiario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.2 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.3 EVENTI SOCIO/POLITICI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio e Furto.

A parziale deroga di quanto previsto al comma a) e b) dell'art.4.1, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi:

- a) i danni agli accessori fono-audio-visivi se indicati in polizza;

Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del valore assicurato con il minimo di euro 155,00.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa.

4.4 EVENTI NATURALI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio Furto.

A parziale deroga di quanto previsto dal comma a) dell'art.4.1, la Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, terremoto e frane .

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 inoltre la Società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 60% del capitale assicurato per l'intero parco automezzi.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa.

4.5 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

4.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Il danno parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dal compimento del primo anno dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

Il danno totale, viene calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista *Quattroruote* relativo al mese di accadimento del sinistro. Qualora il veicolo non fosse individuabile dalla rivista *Quattroruote*, si procederà alla valorizzazione del veicolo decurtando, dal valore riportato sulla fattura di acquisto del veicolo stesso, il 5% per ogni anno dalla data di acquisto con il massimo del 50%.

Se l'assicuratore copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c..

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% del valore assicurato.

4.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, la Società rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- Il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

4.8 RECUPERI

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

4.9 APPROPRIAZIONE INDEBITA

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita dei mezzi assicurati commessa da sui dipendenti e/o persone a questi assimilabili a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- la Società assicuratrice sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e rapina.

A parziale deroga dell'art.4.5 in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia, unitamente alla denuncia, prevista dal predetto articolo, l'assicurato dovrà produrre copia della querela presentata ai sensi dell'art.646 del Codice Penale.

SEZIONE V
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE KASKO

5.0 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati dalla presente polizza stipulata a libro matricola laddove indicato il valore commerciale nell'allegato “A” elenco veicoli, comprese le parti accessorie, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualunque genere, ribaltamento e uscita di strada. L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

5.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- se il veicolo è guidato da una persona non munita di regolare patente;
- conseguenti ad operazioni di carico e scarico del veicolo;
- subiti a seguito di traino attivo o passivo, o avvenuti in occasione di partecipazioni a gare e relative prove, o verificatisi durante la circolazione fuori strada;
- conseguenti a furto o rapina del veicolo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

5.1 SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le garanzie della presente Sezione si intendono prestate con i seguenti scoperti

- Scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 150,00 per le autovetture;
- Scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 350,00 per gli autocarri;
- Scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 500,00 per tutti gli altri veicoli e/o motoveicoli indicati nell'allegato “A”.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Amministrazione dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Durata del contratto
- Costituzione del premio
- 1.3 Pagamento del premio
- 1.7 Gestione delle vertenze
- 1.18 Gestione del Contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Allegato “A” elenco veicoli

N°	Modello	Marca	Targa Telaio	Cv / Q.li / cc	KW	A.Imm.	Valore I/F attuale	Clas. Assegnaz. CU	Uso	Tariffa	Alimentaz.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Tipo sinistro
1	Autocarro	Nissan	BL468HT	50		07/2000	€ 14.200,00	07	c/proprio	Fissa	diesel	--	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
2	Autovettura	Fiat Seicento 1.1	BZ122ZG	13		07/2002	€ 1.000,00	01	privato	Bonus/malus	benzina	--	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
3	Autoveicolo	Fiat Trigano	CG225AG	35		07/2003		07	speciale	fissa	diesel	--	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
4	Rimorchio agricolo		AH416A						c/proprio	fissa		--	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	--	sx pagati

Allegato A –Elenco veicoli

											0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
5	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ117ZG	19		02/2002	€ 2.200,00	01	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
6	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ112ZG	19		02/2002	€ 2.200,00	01	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
7	Autovettura	Range Rover 2.5	BN221490	23		02/2002		01	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
8	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ113ZG	19		02/2002	€ 2.200,00	01	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose

Allegato A –Elenco veicoli

9	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ118ZG	19	02/2002	€ 2.200,00	10	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.	
											--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.	
											0	0	--	--	--	sx pagati	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. cose	
10	Autovettura	Fiat Punto 1.3 3° serie	CM551HG	15	02/2004	€ 5.300,00	08	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.	
											--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.	
											0	0	--	--	--	sx pagati	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. cose	
11	Autovettura	Fiat Punto 1.3 3° serie	CM552HG	15	02/2004	€ 5.300,00	08	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.	
											--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.	
											0	0	--	--	--	sx pagati	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. cose	
12	Autocarro	Isuzu	EC051WN	29.50	04/2011	€ 29.000,00	14	c/proprio	Bonus/malus	diesel	--	NA	NA	NA	NA	0	Sx pag. resp. princ.
											--	NA	NA	NA	NA	0	Sx pag. resp. parit.
											NA	NA	--	--	--	sx pagati	
											NA	NA	--	--	--	Sx riserv. pers.	
											NA	NA	--	--	--	Sx riserv. cose	
13	Autovettura	Lar Defender 110	ZA048LZ	23	02/2002	€ 7.600,00	07	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.	

Allegato A –Elenco veicoli

											--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.	
											0	0	--	--	--	sx pagati	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. cose	
14	Motociclo	BMW	BX17634	652		02/2004	€ 2.200,00	07	privato	S.A.S.	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.	
											--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.	
											0	0	--	--	--	sx pagati	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. cose	
15	Motociclo	BMW	BX17635	652		02/2004	€ 2.500,00	07	privato	S.A.S.	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.	
											--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.	
											0	0	--	--	--	sx pagati	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. cose	
16	Autovettura	Lancia Lybra 2.4 JTD	BZ119ZG	22		02/2004	€ 5.400,00	01	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.	
											0	0	--	--	--	sx pagati	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.	
											0	0	--	--	--	Sx riserv. cose	
17	Autovettura	Lancia Lybra 2.4 JTD	BZ120ZG	22		02/2002	€ 5.400,00	01	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
											--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.	

Allegato A –Elenco veicoli

											0	0	--	--	--	--	Sx pagati
											0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
18	Autocarro	Land Rover	ZA745SM	35		02/2002	€ 10.700,00	07	c/proprio	fissa	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	Sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
19	Autocarro	Land Rover	ZA746SM	32		06/2003	€ 10.700,00	07	c/proprio	fissa	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	Sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
20	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ114ZG	19		02/2002	€ 2.200,00	07	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	Sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
21	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ115ZG	19		02/2002	€ 2.200,00	07	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	Sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.

Allegato A –Elenco veicoli

											0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
22	Autovettura	Fiat Punto 2° serie	BZ116ZG	19		02/2002	€ 2.200,00	07	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
23	Macchina agricola	trattrice	AX396G			02/2002			c/proprio	fissa	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
24	Macchina agricola	trattrice	AX397G			07/2004			c/proprio	fissa	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
25	Autovettura	Fiat Stilo 1.9 JTD	DD578GB	19		07/2006	€ 7.700,00	01	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0	Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	Sx riserv. cose
26	Autovettura	Fiat Stilo 1.9 JTD	DD579GB	19		07/2006	€ 7.700,00	01	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0	Sx pag. resp. princ.

Allegato A –Elenco veicoli

												--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
27	Autovettura	Fiat Seicento 1.1	BZ121ZG	13		07/2002	€ 1.400,00	01	privato	Bonus/malus	benzina	--	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
28	Autocarro	Iveco 150	BN277929	150		07/2002	€ 1.800,00	10	c/proprio	fissa	diesel	--	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												1	0	--	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
29	Macch. Oper. Semov.	Macchi	AES159	10		01/2007			speciale	fissa	diesel	--	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
												0	0	--	--	--	--	sx pagati
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
												0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
30	Autovettura	Alfa Romeo 159 2.0 JTDM	DZ849YE	20		12/2009	€ 27.800,00	15	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	2	0		Sx pag. resp. princ.
												--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.

Allegato A –Elenco veicoli

											0	0	--	--	--	--	Sx pagati
											0	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
31	Autoveicolo speciale	Grande Punto	YA487AD	17		€ 12.000,00	14	speciale	fissa		--	NA	NA	NA	0		Sx pag. resp. princ.
											--	NA	NA	NA	0		Sx pag. resp. parit.
											NA	NA	--	--	--	--	Sx pagati
											NA	NA	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											NA 0	NA	--	--	--	--	Sx riserv. cose
32	Autovettura	Fiat Croma	DK322VR	19	08/2007	€ 7.200,00	11	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
											--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
											NA	0	--	--	--	--	Sx pagati
											NA	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											NA 0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose
33	Autovettura	Fiat Croma	DK316VR	19	08/2007	€ 7.200,00	11	privato	Bonus/malus	diesel	--	0	0	0	0		Sx pag. resp. princ.
											--	0	0	0	0		Sx pag. resp. parit.
											NA	0	--	--	--	--	Sx pagati
											NA	0	--	--	--	--	Sx riserv. pers.
											NA 0	0	--	--	--	--	Sx riserv. cose

ALLEGATO G

Lotto D

Schema di Polizza
“Furto e Rapina”

Provincia di Benevento

Piazza Castello – Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)
Cod.Fiscale/P.Iva: 92002770623

Effetto: ore 24 del 31.12.2011
Scadenza: ore 24 del 31.12.2013

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata garanzia.
Broker	Il Broker affidatario del servizio da parte dell'Ente: Assidea & Delta Srl.
Contraente	L'Ente che stipula il presente contratto assicurativo, nell'interesse proprio e/o di altri;
Condizioni di Assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
Franchigia	L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Scoperto	La percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.
Armadio di Sicurezza	<p>L'armadio di sicurezza deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <p>A) pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari dell'acciaio al manganese</p> <p>B) Movimento di chiusura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. <p>C) Peso minimo: 200 Kg.</p>

Cassaforte a muro

La cassaforte a muro:

- A) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.
- B) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.
- C) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo su lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione.
- D) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro senza demolizione dello stesso.

Cassaforte di grado A

La cassaforte di grado A deve avere le seguenti caratteristiche:

- A) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.)
- B) Movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti
 - Riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C) Peso minimo: 200 Kg.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA FURTO ED ALTRI EVENTI**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura:

Contenuto	Qualsiasi bene di proprietà, in uso, custodia o consegna alla Contraente non rientrante nella definizione di Fabbricati attinente con l'attività svolta dall'Ente Contraente.
Denaro e valori	Denaro in qualsiasi valuta, titoli di credito in genere, valori in genere compreso quelli bollati, vaglia, biglietti e tessere per mezzi pubblici, buoni pasto, coupons, buoni benzina e buoni spesa in genere, tessere telefoniche ed autostradali a consumo. Il tutto di proprietà del Contraente e/o di terzi di cui il Contraente sia responsabile.
Enti all'aperto	Contenuto che per destinazione e/o dimensioni e/o peso può trovarsi all'aperto.
Guasti cagionati dai ladri	Ai fabbricati (vedi definizione) nonché al contenuto in genere arrecati in esecuzione o nel tentativo di commettere il reato.
Fabbricati	Intendendosi per tali i fabbricati, edificati o loro parti di proprietà e/o amministrati e/o detenuti, compresi quelli che la Contraente, di seguito denominata Ente, abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrate, impianti, installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene immobile .
Portavalori	Beni di cui alla partita 4 affidati per il trasporto in orario compreso tra le ore 5:00 e le ore 21:00, a persone che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e non siano portatori di menomazioni tali da renderle inadatte a questo servizio.

contro i danni causati da:

- **Furto**, così come definito all'art. 624 del Codice Penale, dei beni, del denaro e dei valori presenti all'interno dei locali e/o delle aree in cui l'Ente svolge la propria attività, commesso mediante scasso o rottura di porte, finestre, pareti o soffitti, mediante apertura di serrature con chiavi false e non, grimaldelli o simili arnesi, ovvero per via diversa da quella destinata al transito ordinario con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- **Furto con strappo** così come definito all'art. 624 del Codice Penale, dei beni assicurati;
- **Furto con destrezza** intendendo per tale quello commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato;
- **Rapina**, così come definita all'art. 628 del Codice Penale, anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenuti i beni, il denaro ed i valori assicurati;
- **Estorsione**, così come definita all'art. 629 del Codice Penale, fondata su violenza e/o minaccia dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

Le parti si danno reciprocamente atto di non applicare il combinato disposto dagli artt. 1897 e 1898 del C.C.;

Art. 2 Somma assicurata

Le somme assicurate per ciascuna partita sono riportate nel successivo art.3. Le garanzie prestate nella presente polizza operano nella forma a "**Primo Rischio Assoluto**", con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3 Limiti e sottolimiti di indennizzo

La garanzia sarà assoggettata ai seguenti limiti e sottolimiti di indennizzo:

Partita	Limiti e sottolimiti di indennizzo
1. Contenuto	€ 100.000,00
2. Denaro e valori	€ 50.000,00
3. Guasti cagionati dai ladri	€ 20.000,00
4. Portavalori	€ 20.000,00

Art. 4 Franchigia e/o scoperto

Il risarcimento dovuto a termini di polizza sarà pagato dalla Società previa detrazione di una franchigia per singolo sinistro di € 250,00.

Art. 5 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2011, alle ore 24:00 del 31.12.2013, e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta. L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di rinnovare il contratto alla scadenza per un periodo di ulteriori dodici mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Inoltre, alla scadenza del contratto, salvo il caso di recesso per sinistro, la Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere una proroga dell'assicurazione per un periodo di mesi sei, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto. All'Ente competerà, comunque, il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.

Art. 6 Calcolo del premio

Il premio annuo di polizza, che sarà versato ai sensi del successivo art. 14, si intende così calcolato:

1. Somma dei premi imponibili annui per partita: ottenuti moltiplicando le somme assicurate per i tassi imponibili (come da esito della procedura di gara);
2. Imposte di legge calcolate sulla somma di cui al punto 1;
3. Somma dei valori risultanti di cui ai punti 1. e 2.

Art. 7 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 Condizioni particolari

A maggior precisazione e/o integrazione di quanto previsto all'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione), si intendono compresi nella garanzia:

- a) i danni relativi alla partita n. 4 (Portavalori) avvenuti in seguito ad infortunio e/o improvviso malore della persona incaricata;
- b) i sinistri verificatisi in occasione di episodi di terrorismo, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c) i costi sostenuti dall'Ente per la ricostruzione di documenti, registri, archivi informatici, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto entro i limiti previsti nella partita 3 Guasti cagionati dai ladri;
- d) In caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 17 con il massimo di € 10.000,00. In caso di lodo arbitrale la Società rimborserà la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, sempreché l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente;
- e) furto commesso dai dipendenti. L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- f) Atti vandalici. L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
La presente garanzia viene prestata con il limite di Euro 20.000,00 per annualità assicurativa.
- g) Furto di denaro e valori (Partita 2), il denaro ed i valori si intendono assicurati se custoditi in armadi di sicurezza, casseforti a muro e casseforti di grado A ed il furto avviene mediante scasso degli stessi.
- h) Furto di denaro e valori (Partita 2), il denaro ed i valori si intendono assicurati se custoditi in armadi e cassetti chiusi a chiave ed il furto avviene mediante scasso degli stessi.
- i) Enti all'Aperto. Relativamente agli enti all'aperto la Società corrisponderà al Contraente, con il limite di € 15.000 per sinistro e per anno, il 60% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzarlo, farlo assicurare da altri.

Art. 9 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra e operazioni militari;
- b) fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) fenomeni tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate

Art. 10 Riduzione e Reintegro delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro i limiti di indennizzo di cui al precedente art.3, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della franchigia prevista in polizza senza corrispondente restituzione del premio; tali limiti di indennizzo, per l'annualità assicurativa in corso, si intendono peraltro reintegrati, nei loro valori precedenti il sinistro, obbligandosi il Contraente al versamento del corrispondente rateo di premio come previsto al successivo art.14, al tasso convenuto stabilito in

polizza, in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. Il reintegro delle somme è attivabile una sola volta per ciascun periodo assicurativo.

Art. 11 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, dovrà effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Ente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verificasse disaccordo, e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvederà alla nomina del proprio perito o se i periti non si accorderanno sul nominativo del terzo perito, tali nomine saranno demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente dell'Ordine Peritale competente per territorio.

In caso di esito del tutto sfavorevole del lodo per l'Ente, la Società rimborserà, entro il limite di spesa di cui al precedente art. 8 lett. d), esclusivamente il perito nominato dall'assicurato, mentre i costi del terzo perito arbitro saranno suddivisi tra le parti in ugual misura. La Società potrà liquidare e pagare dette spese interamente e detrarre la quota dovuta dall'Ente dall'indennizzo ad essa spettante.

Art. 12 Recupero dei beni sottratti

Se i beni indebitamente sottratti sono recuperati in tutto o in parte l'Ente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia.

I beni indebitamente sottratti divengono di proprietà della Società qualora questa ne abbia risarcito integralmente il danno, a meno che l'Ente non rimborsi alla Società l'indennizzo ricevuto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo parzialmente, l'Ente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennità riscossa o rivenderle ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale con la Società.

Per i beni indebitamente sottratti recuperati prima del pagamento dell'indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso di sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 13 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 14 Pagamento del premio e termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 24, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima, nonché gli eventuali ratei dovuti al reintegro delle somme assicurate, saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltreché l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte del Broker e della Società, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

Art. 15 Procedure per la gestione dei sinistri

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società.

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate; nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio.

b) Adempimenti a carico dell'Ente.

- b.1) In caso di sinistro l'Ente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b.2) entro i 30 giorni successivi all'avviso di cui sopra, l'Ente dovrà inoltrare alla Società una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, unitamente ad una copia della denuncia presentata alle Autorità;
- b.3) l'Ente dovrà inoltre denunciare tempestivamente l'eventuale sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la relativa procedura di ammortamento;
- b.4) In caso di sinistro, l'Ente dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Ente sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.
- b.5) L'Ente in caso di danno è esonerata dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Ente stessa, quietanzando, si obbliga di presentare alla Società non appena possibile, il certificato suddetto.
L'Ente si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

c) Osservazione del bilancio tecnico.

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Ente, con cadenza semestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente);

- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 16 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra la Società assicuratrice e l'Ente dovranno tenersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e non . E' tuttavia consentito, l'uso della posta ordinaria e quindi delle raccomandate a/r.

Le comunicazioni dovranno avvenire per il tramite del broker di cui al successivo art. 24.

Art. 17 Nomina e mandato dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, dovrà effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Ente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verificasse disaccordo, e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvederà alla nomina del proprio perito o se i periti non si accorderanno sul nominativo del terzo perito, tali nomine saranno demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente dell'Ordine Peritale competente per territorio.

Ciascuna delle parti sosterrà i costi del proprio perito, mentre i costi del terzo perito saranno suddivisi tra esse in parti uguali. La Società potrà liquidare e pagare dette spese interamente e detrarre la quota dovuta dall'Ente dall'indennizzo ad essa spettante.

Art. 18 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

In caso di sinistro l'Ente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio a questa derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi a suo carico. Nel caso in cui venisse accertata connivenza con eventuali terzi danneggiati o favoritismo riguardo alle loro pretese, decadono i diritti derivanti dal contratto.

Art. 19 Titolarità dei diritti

L'assicurazione è stipulata dall'Ente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né potranno compiere alcuna azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Ente. L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 20 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 21 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Ente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 22 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente.

Art. 23 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
3+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 24, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 24 Gestione del contratto

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, con sede operativa in Piazza V. Emanuele n.23, in Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: Campobasso@pec.assideadelta.it, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker e che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 2.12, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la/e Compagnia/e di Assicurazione, verrà remunerata dalla/e Compagnia/e con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 10% (dieci per cento).

Art. 25 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 14 Pagamento del premio e termini di rispetto
- Art. 15 Procedure per la gestione dei sinistri
- Art. 20 Facoltà di recesso
- Art. 23 Coassicurazione e Delega
- Art. 24 Gestione del Contratto

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

N.B. il presente modulo va compilato da ciascuna impresa che faccia richiesta di partecipazione

**DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA**

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**Alla Provincia di Benevento
Piazza G. Carducci n.1
82100 BENEVENTO**

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Amministrazione Provinciale di Benevento - - Pubblicazione G.U.R.I. 28/11/2011 CIG

Il sottoscritto nato il a in qualità di e quindi di Legale Rappresentante dell'impresa con sede in con codice fiscale n... con partita IVA n

Consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000 delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, con la presente

CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in oggetto (barrare la voce che interessa):

come impresa singola.

Oppure

come impresa delegataria, in caso di partecipazione di più imprese coassicuratrici, ritenendo la quota maggioritaria pari ad almeno il 60%.

Oppure

come impresa coassicuratrice, in caso di partecipazione di più imprese coassicuratrici ritenendo una quota non inferiore al 20%.

Oppure

come capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le seguenti imprese:

Oppure

come capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

Oppure

- come mandante** di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **già costituito** fra le imprese:

Oppure

- come mandante** di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale/verticale/misto **da costituirsi** fra le seguenti imprese:

Il sottoscritto, pertanto,

DICHIARA

- a)** di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e più precisamente

- b)** che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

Oppure

- b)** che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX

Oppure

- b)** che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo - per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo - attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure:

- b)** che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;

- c)** che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

- d)** che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- e)** che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all'annotazione - negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali - della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;

- f)** che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.

- g)** che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Oppure

- g)** che è venuta meno - nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati - l'incapacità a

contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;

Oppure

- g)** che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 – condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente – l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l'estinzione del reato.

h) che nell'annualità antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163

Oppure

h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell'annualità antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:

.....

.....

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Oppure

- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata

l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

l) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.

l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

m) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.

n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.

o) che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

p) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

Oppure

p) che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

q) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

r) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

s) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall'art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006.;

Oppure

s) di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gara in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall'art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006 ma di avere formulato l'offerta autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è (denominazione, ragione sociale e sede). A tal fine allega a pena di esclusione in busta chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.;

t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n.....), l'INAIL (matricola n.) e di essere in regola con i relativi versamenti.

u) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

.....
.....

Che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:

.....

v) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: per le seguenti attività:

.....
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):

.....
.....

w) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nei capitolati speciali, nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il servizio approvati dalla Stazione Appaltante;

x) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;

y) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

z) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

aa) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente appalto di eleggere domicilio in (....) via n. cap tel fax Pec

bb) (nel caso di Raggruppamento non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:.....
e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle Raggruppamenti temporanei. Inoltre, prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

cc) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

.....

dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ee) di allegare due (2) referenze bancarie relative all'impresa partecipante.

ff) di essere in possesso autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell' ISVAP all'esercizio delle attività assicurative nel ramo oggetto di partecipazione

Data

FIRMA

.....

N.B.

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
- Le dichiarazioni di cui ai punti da **c)** a **g)** devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs n. 163/06 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta.

LOTTO A) INFORTUNI CUMULATIVA

**Alla PROVINCIA di BENEVENTO
82100 – BENEVENTO (BN)**

Scheda di Offerta Economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza Infortuni Cumulativa della Provincia di Benevento

Io sottoscritto

Nato a Il

Residente in

Via

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa)

Della Società

avente sede in

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della Legge indicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- a) Che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto;
- b) che, nel redigere l'offerta sono stati considerati gli obblighi e tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- c) che vi è l'impegno a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione con l'Amministrazione;
- d) che la presentazione dell'offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti tutti di gara;
- e) che si accetta, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede l'Amministrazione Contraente per le eventuali controversie civili;
- f) che l'offerta è per il 100% del rischio ed in caso di coassicurazione /RTI le quote di partecipazione sono così suddivise: (depenare la parte che non interessa):
 compagnia.....delegataria/capogruppo quota.....
 compagnia.....coassicuratrice/mandante quota
- g) che, in caso di coassicurazione/RTI, le coassicuratrici/mandanti riconoscono validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dalla delegataria/capogruppo;
- h) che l'offerta su base annua è così costituita:

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO I

Gruppi di rischio	Assicurati	Capitali in euro	Parametro e monte previsto	Costo procapite	Premio annuo imponibile
1 - 1	Morte	250.000,00	Nr. Assicurati 33		
	Invalidità Permanente	250.000,00			
	Rimb. Spese Mediche da Infortunio	15.000,00			
1 - 2	Morte	250.000,00	Nr. Assicurati 1		
	Invalidità Permanente	250.000,00			
	Rimb. Spese Mediche da Infortunio	15.000,00			
1 - 3	Morte	250.000,00	Nr. Km 150.000		
	Invalidità Permanente	250.000,00			
	Rimb. Spese Mediche da Infortunio	10.000,00			
1 - 4	Morte	250.000,00	Nr. Mezzi 33		
	Invalidità Permanente	250.000,00			
	Rimb. Spese Mediche da Infortunio	10.000,00			
1 - 5	Morte	250.000,00	Nr. Assicurati 2		
	Invalidità Permanente	250.000,00			
	Rimb. Spese Mediche da Infortunio	10.000,00			

Premio annuo dal 31.12.2011 al 31.12.2012

--	--	--	--	--

premio netto accessori Imponibile imposte premio lordo

premio annuo dal 31.12.2011 al 31.12.2012 lordo - in lettere

luogo e data

In fede

(Firma del/i legale/i rappresentante//i o procuratore/i)

Allegati: -documento/i di identità del/i firmatario/i e, nel caso si tratti di procuratore, copia autentica della relativa procura;

In caso di offerta in coassicurazione o RTI si riporta estratto

La firma (che dovrà essere leggibile) sarà apposta su tutti i singoli fogli degli elaborati costituenti l'offerta economica. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovranno essere

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO I

riportati anche a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione del soggetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicuratori; in caso di RTI, specificare le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

LOTTO B) DANNI ACCIDENTALI

Alla PROVINCIA di BENEVENTO
82100 – BENEVENTO (BN)

Scheda di Offerta Economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza DANNI ACCIDENTALI della Provincia di Benevento

Io sottoscritto

Nato a ||

Residente in

Via

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa)

Della Società

avente sede in

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della Legge indicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- g) Che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto;
- h) che, nel redigere l'offerta sono stati considerati gli obblighi e tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- i) che vi è l'impegno a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione con l'Amministrazione;
- j) che la presentazione dell'offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti tutti di gara;
- k) che si accetta, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede l'Amministrazione Contraente per le eventuali controversie civili;
- l) che l'offerta è per il 100% del rischio ed in caso di coassicurazione /RTI le quote di partecipazione sono così suddivise: (depennare la parte che non interessa):
 compagnia.....delegataria/capogruppo quota.....
 compagnia.....coassicuratrice/mandante quota
- g) che, in caso di coassicurazione/RTI, le coassicuratrici/mandanti riconoscono validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dalla delegataria/capogruppo;
- h) che l'offerta su base annua è così costituita:

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO I

N° Km	costo Imponibile per kilometro	Premio annuo Imponibile
150.000		

Premio annuo dal 31.12.2011 al 31.12.2012

premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo
premio annuo dal 31.12.2011 al 31.12.2012 lordo - in lettere				

luogo e data

In fede

(Firma del/i legale/i rappresentante//i o procuratore/i)

Allegati: -documento/i di identità del/i firmatario/i e, nel caso si tratti di procuratore, copia autentica della relativa procura;

In caso di offerta in coassicurazione o RTI si riporta estratto

La firma (che dovrà essere leggibile) sarà apposta su tutti i singoli fogli degli elaborati costituenti l'offerta economica. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovranno essere riportati anche a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione del soggetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicuratori; in caso di RTI, specificare le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

LOTTO C) RC AUTO E CVT A LIBRO MATRICOLA

**Alla PROVINCIA di BENEVENTO
82100 – BENEVENTO (BN)**

Scheda di Offerta Economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza RC AUTO E CVT A LIBRO MATRICOLA della Provincia di Benevento

Io sottoscritto

Nato a Il

Residente in

Via

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa)

Della Società

avente sede in

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della Legge indicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- m) Che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto;
- n) che, nel redigere l'offerta sono stati considerati gli obblighi e tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- o) che vi è l'impegno a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione con l'Amministrazione;
- p) che la presentazione dell'offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti tutti di gara;
- q) che si accetta, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede l'Amministrazione Contraente per le eventuali controversie civili;
- r) che l'offerta è per il 100% del rischio ed in caso di coassicurazione /RTI le quote di partecipazione sono così suddivise: (depennare la parte che non interessa):
 compagnia.....delegataria/capogruppo quota.....
 compagnia.....coassicuratrice/mandante quota
- g) che, in caso di coassicurazione/RTI, le coassicuratrici/mandanti riconoscono validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dalla delegataria/capogruppo;
- h) che l'offerta su base annua è così costituita:

Premio annuo dal 31.12.2011 al 31.12.2012 elaborato sulla base dell'Allegato "A- Elenco Velcoli"

premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo

--

premio annuo dal 31.12.2011 al 31.12.2012 lordo - in lettere

luogo e data

In fede

(Firma del/i legale/i rappresentante//i o procuratore/i)

Allegati: -documento/i di identità del/i firmatario/i e, nel caso si tratti di procuratore, copia autentica della relativa procura;

In caso di offerta in coassicurazione o RTI si riporta estratto

La firma (che dovrà essere leggibile) sarà apposta su tutti i singoli fogli degli elaborati costituenti l'offerta economica. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovranno essere riportati anche a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione del soggetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicuratori; in caso di RTI, specificare le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

LOTTO D) FURTO

**Alla PROVINCIA di BENEVENTO
82100 – BENEVENTO (BN)**

Scheda di Offerta Economica - Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza Furto della Provincia di Benevento

Io sottoscritto

Nato a ||

Residente in

Via

in qualità di legale rappresentante / procuratore (barrare la voce che non interessa)

Della Società

avente sede in

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della Legge indicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

- s) Che l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la partecipazione alla gara d'appalto;
- t) che, nel redigere l'offerta sono stati considerati gli obblighi e tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
- u) che vi è l'impegno a stipulare il conseguente contratto in caso di aggiudicazione con l'Amministrazione;
- v) che la presentazione dell'offerta comporta piena accettazione di tutte le norme e condizioni riportate negli atti tutti di gara;
- w) che si accetta, ad ogni effetto, il Foro ove ha sede l'Amministrazione Contraente per le eventuali controversie civili;
- x) che l'offerta è per il 100% del rischio ed in caso di coassicurazione /RTI le quote di partecipazione sono così suddivise: (depennare la parte che non interessa):
 compagnia.....delegataria/capogruppo quota.....
 compagnia.....coassicuratrice/mandante quota
- g) che, in caso di coassicurazione/RTI, le coassicuratrici/mandanti riconoscono validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dalla delegataria/capogruppo;
- h) che l'offerta su base annua è così costituita:

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO I

Partite soggette a tassazioni	Capitali (In euro)	Costo (proeuro)	Premio imponibile annuo	Premio totale imponibile Annuo
1. Contenuto	100.000,00			
2. Denaro e valori	50.000,00			
3. Guasti cagionati dai ladri	20.000,00			
4. Portavalori	20.000,00			

Premio annuo dal 31.12.2011 al 31.12.2012

premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	premio lordo

premio annuo dal 31.12.2011 al 31.12.2012 lordo - in lettere

luogo e data

In fede

(Firma del/i legale/i rappresentante//i o procuratore/i)

Allegati: -documento/i di identità del/i firmatario/i e, nel caso si tratti di procuratore, copia autentica della relativa procura;

In caso di offerta in coassicurazione o RTI si riporta estratto

La firma (che dovrà essere leggibile) sarà apposta su tutti i singoli fogli degli elaborati costituenti l'offerta economica. Il nome e il cognome del sottoscrittore dovranno essere riportati anche a caratteri dattiloscritti o a mezzo timbro, al fine di una precisa individuazione del soggetto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o coassicuratori; in caso di RTI, specificare le parti della fornitura e delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.